

Repubblica Italiana



COMUNE DI ZAGAROLO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 26
del 07-04-2021

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO RITA LEVI MONTALCINI NELLA GIORNATA DEL 9 APRILE 2021 A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE NELLA ZONA DI VALLE MARTELLA.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 0257767/21 del 02/04/2021 della SALA OPERATIVA AMBIENTALE ATO2 Acea che testualmente recita *“per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, volti a migliorare il servizio idrico offerto alla cittadinanza, sarà necessario sospendere il flusso idrico in data 9.04.2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, salvo imprevisti, alle utenze presenti su tutta la zona nominata “Valle Martella”. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alla citata. Per ridurre il disagio è stato predisposto un servizio alternativo di rifornimento tramite autobotte, le quali stazioneranno durante tutta la durata del fuori servizio presso i seguenti indirizzi:*

IC RITA LEVI MONTALCINI, VIA VITTORIO ALFIERI;

VIA FRANCIGENA ANGOLO VIA PRENESTINA NUOVA;

VIA GIUSTI ANGOLO VIA POLIZIANO.

Acea ATO 2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli.”

CONSIDERATO che l'interruzione del servizio preannunciata dalla predetta Acea interesserà anche l'istituto Rita Levi Montalcini che ha sede in via Vittorio Alfieri;

VALUTATO

- che per i suddetti locali scolastici, devono essere applicati rigidamente i protocolli sanitari e di sicurezza previsti per prevenire e contenere la diffusione del COVID 19 che vengano costantemente mantenute condizioni massime di igiene a tutela della salute e della sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici;
- che il servizio di approvvigionamento alternativo predisposto da Acea, implica un processo di trasferimento delle risorse idriche dall'autobotte all'interno dei locali scolastici rispetto al quale non sono assicurate le misure di sicurezza anti COVID 19;

RITENUTO che il servizio alternativo predisposto da Acea, soprattutto se protratto per tante ore non garantisce il massimo rispetto degli obblighi in questione e quindi non esclude che siano scongiurati possibili pericoli sotto il profilo igienico-sanitario;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente a carattere mirato implicante la chiusura dell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini per il giorno 9 aprile 2021 interessato dall'interruzione del servizio idrico;

EVIDENZIATO che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità degli alunni e degli operatori scolastici, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "*emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

per quanto riportato nella premessa narrativa, la chiusura dell'Istituto Rita Levi Montalcini in Zagarolo (località Valle Martella) per il giorno 9 aprile 2021 al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza della salute degli alunni e degli operatori dell'Istituto, soprattutto con riferimento allo specifico rischio COVID 19, che in ragione della sospensione del flusso idrico disposto da Acea nella precitata giornata del 9 aprile 2021, non sono garantiti in modo adeguato

DEMANDA

al vice comandante della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del Sindaco;

INFORMA, INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- c) sia comunicata:

Al dirigente dell'istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini;

Al Comando Stazione Carabinieri;

Al Direttore generale della ASL RMG;

Al Prefetto di Roma;

Alle aziende erogatrici dei servizi scolastici (AEC, trasporto e mensa);

Zagarolo, 07-04-2021

IL SINDACO
EMANUELA PANZIRONI